

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2148 DELLA COMMISSIONE****dell'8 ottobre 2020****che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, in cui rientrano la gestione, il funzionamento, la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti stessi.
- (2) Il regolamento (UE) n. 139/2014 comprende i requisiti generali per i gestori aeroportuali per quanto riguarda la gestione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche. Al fine di mantenere o migliorare i livelli di sicurezza esistenti delle operazioni aeroportuali, i gestori aeroportuali dovrebbero essere tenuti a garantire un elevato livello di qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche nell'ambito della catena dei dati aeronautici, dalla generazione dei dati alla fornitura degli stessi, ai fini dei servizi di informazioni aeronautiche. A tale scopo i requisiti di qualità dei dati dovrebbero essere ulteriormente integrati a livello delle operazioni, analogamente ai requisiti applicabili ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati, il catalogo dei dati e lo scambio dei dati.
- (3) La sicurezza delle piste è una delle categorie ad alto rischio di incidenti individuate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). Gli incidenti legati alla sicurezza delle piste rappresentano la maggioranza di tutti gli incidenti a livello mondiale. Il regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di ridurre il numero di incidenti e di inconvenienti gravi legati alla sicurezza delle piste in cui si verificano incursioni in pista, ma anche di altri eventi legati alla sicurezza delle piste, quali la confusione delle piste, le collisioni al suolo e le uscite di pista.
- (4) I programmi di formazione e di controllo di professionalità, compresa la formazione iniziale e periodica, per il personale operativo dovrebbero essere armonizzati tra gli Stati membri stabilendo requisiti comuni di formazione che dovrebbero essere rispettati dai gestori aeroportuali.
- (5) La documentazione riguardante l'iter formativo seguito, le autorizzazioni alla guida, le autorizzazioni e la manutenzione dei veicoli e le competenze linguistiche dovrebbe essere conservata dai gestori aeroportuali.
- (6) L'attuale quadro normativo non include i requisiti per la creazione di NOTAM (Notice to AirMen - avviso agli aeronaviganti) da parte del gestore aeroportuale. Ciò ha determinato incertezza giuridica per quanto riguarda il momento e le condizioni in cui è necessario che un gestore aeroportuale crei un NOTAM su questioni che possono ripercuotersi sulla sicurezza, nonché i motivi alla base della sua decisione. La modifica dovrebbe pertanto completare il quadro normativo per la creazione e la pubblicazione di NOTAM da parte del gestore aeroportuale, tenendo conto delle disposizioni dell'annesso 15 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (in seguito «Convenzione di Chicago»).

<sup>(1)</sup> GUL 212 del 22.8.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

